



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Agevolazioni per imprese energivore e gasivore

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta previsti dall'art.1 del DL n.176/2022 (cd *DL Aiuti quater*) a sostegno delle imprese a più alto consumo energetico per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale nel mese di dicembre 2022. In particolare, il codice 6993 sarà utilizzabile dalle imprese energivore che intendano beneficiare del credito d'imposta pari al 40 per cento dei costi sostenuti per l'energia elettrica, mentre il codice 6995 sarà utilizzabile dalle imprese dotate di utenze con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kwh che intendano beneficiare del credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica. Relativamente al consumo di gas naturale, il codice 6994 sarà utilizzabile dalle imprese a forte consumo di gas naturale che intendano beneficiare del credito d'imposta pari al 40 per cento dei costi sostenuti per il relativo acquisto, mentre il codice 6996 sarà utilizzabile dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale che intendano beneficiare del credito d'imposta pari al 40 per cento dei costi sostenuti per il relativo acquisto per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; come è noto, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la spettanza del contributo per le imprese "non gasivore" anche per l'acquisto di gas ad uso autotrasporto. Resta fermo che in tutti i suddetti casi l'incremento dei costi energetici debba essere stato superiore del 30 per cento confrontando il terzo trimestre 2022 con il terzo trimestre 2019 – Risoluzione Agenzia Entrate n.72/E del 12.12.2022.

RIF. 217 – 2022



RISOLUZIONE N. 72/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 12 dicembre 2022

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha esteso i crediti d'imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il successivo comma 2 del citato articolo 1 estende anche, alle condizioni ivi indicate, il credito d'imposta previsto e disciplinato dal comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022.

Il medesimo articolo 1 del decreto-legge 176 del 2022, ai commi 3 e 4, stabilisce che i crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 per il mese di dicembre 2022, entro la data del 30 giugno 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6993” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;**

- **“6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;**
- **“6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;**
- **“6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “*AAAA*”.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente